

CONVENZIONE TRA il COMUNE DI VERDELLINO E LA COOPERATIVA LA SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

Il COMUNE DI VERDELLINO e la Cooperativa sociale COOPERATIVA LA SOLIDARIETA' con sede a Dalmine al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.

In data _____ tra

- l'Ente COMUNE DI VERDELLINO (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a VERDELLINO piazza DON MARTINELLI n. 1 Codice Fiscale 00321950164 rappresentato dal Responsabile del Settore Terzo ANGELA MONICA CARERA nata a CREMONA il 05/05/1969 abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

- la Cooperativa sociale LA SOLIDARIETA', con sede a DALMINE via IV NOVEMBRE n.3 Codice Fiscale 01992410165 iscritta nella sezione B n. 126 al n.A102160 dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor MAFFIOLETTI ISIDORO nato a Dalmine BG il 27 dicembre 1930 e residente a Dalmine in via Puccini, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 9 della Legge 381/91

PREMESSO

-che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi: la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che sono ormai anni che l'amministrazione comunale di Verdellino ed i propri cittadini si avvalgono del sostegno e del supporto qualificato e competente della Cooperativa;

- che la COOPERATIVA è l'unica attigua al Comune sono sede distaccata anche a Verdellino, per questo motivo facilmente accessibile da parte della cittadinanza, che assicura attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- che la cooperativa sociale "La Solidarietà" è iscritta all'albo delle cooperative sociali nazionali con il n. A102160 del 04/01/2005 e all'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B n.126, registro imprese di Bergamo CF/P.IVA 01992410165, R.E.A. Bg 254018, operante nel settore dell'inserimento lavorativo specificatamente dedicata ai propri cittadini in condizioni di disabilità;

- che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge;

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge lavorazioni conto terzi (assemblaggio, infilaggio, confezioni, recupero materiali, selezioni, protezioni, lavaggio, pulizie, manutenzione del verde, stoccaggio, trasporto, fascicolazioni, stampa...);

-Che la legge 104/98 - "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" - declina, agli articoli 5 e 8, i diritti delle persone disabili e le modalità di realizzazione degli stessi anche ai fini dell'inserimento e dell'integrazione sociale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Osservazione: curata da personale qualificato della cooperativa, atta alla valutazione delle abilità di autonomia, dell'aspetto cognitivo, delle capacità relazionali e lavorative dei cittadini in stato di svantaggio

- b) Tirocinio: curato dal personale della cooperativa, con lo scopo di offrire al cittadino in stato di svantaggio un'esperienza lavorativa a tempo determinato al proprio interno
- c) Attività Occupazionale: esperienza a tempo determinato con la funzione di occupare l'utente in una attività socialmente utile che gli consenta spazi di gratificazione personale e momenti di incontro.
- d) Attività Lavorativa: a tempo determinato, se in preparazione ad un probabile/possibile inserimento nel mondo del lavoro; a tempo indeterminato quando il suddetto inserimento sia improbabile.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata dal 30/12/2015 al 29/12/2018

Art. 3 – Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione per l'inserimento lavorativo;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Responsabile supervisione lavoratori e programmazione produzione che al momento della sottoscrizione viene ricoperto da Sorzi Gianmaria e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Responsabile Ufficio Assistenza alla Persona che al momento della sottoscrizione della convenzione viene ricoperto da Gamba Mariagrazia;
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire, sulla base del contributo concordato, l'inserimento di almeno due persone indicate dall'ENTE di concerto con la COOPERATIVA ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a trasmettere all'ENTE al termine di ogni annualità una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio,

il tipo di rapporto (tirocinio/lavoro), la data di inserimento/assunzione, il numero delle giornate di presenza effettiva in servizio.

Art. 4 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

La richiesta di ammissione viene presentata alla cooperativa dagli utenti o dai loro famigliari in collaborazione con un incaricato dei servizi sociali.

Oltre alla formale domanda devono allegare la seguente documentazione:

- diagnosi con specificata tipologia dell'handicap, grado di invalidità (almeno il 45%)
- relazioni sanitarie e sociali
- scheda di presentazione o relazione di presentazione (certificato di invalidità, curriculum scolastico e/o lavorativo...)

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di tirocinio o di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.

Art. 6 – Obblighi dell'ente

L'ENTE si impegna a:

- commissionare alla cooperativa l'osservazione, Art. 1/a), degli utenti definendo, caso per caso, modalità e costi,
- riconoscere eventualmente agli utenti che svolgono tirocinio (Art. 1/b), forme di compenso e a farsi carico degli oneri assicurativi,
- assegnare per quanto possibile alla cooperativa commesse di lavoro, per le attività di cui in premessa, al fine di garantire alla stessa il lavoro necessario per il raggiungimento degli scopi sociali,
- erogare per la fornitura dei servizi convenzionati un contributo annuo stabilito in Euro 2.500,00 (IVA INCLUSA), da corrispondere annualmente a seguito di presentazione del rendiconto annuo delle attività e come da predetto art.3 lettera l) e per tutta la durata della convenzione.

Art. 7 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione potrà essere risolta previa comunicazione scritta con sei (6) mesi di preavviso da recapitare con raccomandata A/R, fatto salvo un diverso accordo tra le parti. Inoltre potrà avvenire nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di BERGAMO. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 10 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente

Art. 11 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati: – autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale – elenco operatori – elenco volontari .

Art. 12 – Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento ANGELA MONICA CARERA cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto
Per la Cooperativa Sociale

Per il Comune
